



**SIULP** flash  
 COLLEGAMENTO  
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## **Fermiamo le stragi nel Mediterraneo: il SIULP aderisce alla giornata di mobilitazione dell'11 ottobre indetta da CGIL, CISL e UIL.**



Il SIULP condividendo le ragioni per cui CGIL, CISL e UIL hanno indetto la giornata di mobilitazione per fermare le stragi nel Mediterraneo, per modificare le norme sull'Immigrazione, ma anche in rappresentanza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che, quotidianamente con spirito di abnegazione e totale sacrificio, sono impegnati ad accogliere e gestire le migliaia di persone che approdano sulle nostre coste per scappare dalla miseria e dagli eccidi che avvengono nei loro Paesi, per l'impegno che profondono nella difficilissima ed esplosiva gestione dei CIE che sono diventati dei lager per i poliziotti e per gli ospiti, ADERISCE alle iniziative indette per il giorno 11 ottobre.

### **FLASH nr. 39 - 2013**

- Fermiamo le stragi nel mediterraneo.
- Volantino sulla giornata di mobilitazione nazionale venerdì 11 ottobre 2013
- Lanci di agenzia
- Sollecito incontro su Comparto. Lettera a D'Alia
- Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia
- Il poliziotto assolto da ogni responsabilità in sede penale deve essere subito riammesso in servizio pena il risarcimento del danno
- Multe stradali: in vigore gli sconti del 30%
- E' lecito registrare una conversazione tra presenti con il cellulare?





## **Fermiamo le stragi nel Mediterraneo**

### **Giornata di mobilitazione nazionale venerdì 11 ottobre 2013**

La tragedia di Lampedusa si aggiunge a decine di altre che si sono consumate negli ultimi anni e che sono costate la vita ad oltre ventimila persone: esseri umani che hanno lasciato il loro Paese fuggendo da guerre e persecuzioni o alla ricerca di una vita migliore.

Nel giorno del dolore, dell'indignazione e della vergogna per l'ennesima tragedia di morte nel Mare Nostrum, per fermare i viaggi dell'orrore e per fare in modo che l'esortazione gridata da tutti non sia vana, CGIL CISL e UIL, nel segno di cordoglio e solidarietà, indicano una mobilitazione nella giornata di venerdì 11 ottobre 2013 per una diversa politica in materia di immigrazione ed asilo.

Le nostre Proposte:

1. realizzare un piano per la costruzione di un efficace sistema di accoglienza, anche attraverso l'impegno dell'Unione europea, che non può esimersi dalla responsabilità di sostenere una delle più importanti frontiere europee nel Mediterraneo;
2. istituire corridoi umanitari per i profughi che fuggono dalle guerre, rendendo esigibili in condizioni di sicurezza, l'accesso all'asilo ed alle misure di protezione internazionale;
3. riformare la legislazione sull'immigrazione e dotare l'Italia di una legge organica in materia di asilo;
4. contrastare la tratta degli esseri umani, anche attraverso forme efficaci di collaborazione con i Paesi di origine e di transito di migranti e profughi e colpendo duramente i trafficanti.

CGIL, CISL e UIL non resteranno in silenzio di fronte al ripetersi di queste tragedie.

Il mondo del lavoro si mobilita perché all'indignazione ed al dolore possa seguire la ricerca di soluzioni concrete.

## LANCI DI AGENZIA

IMMIGRATI: sindacati, 11 ottobre giornata mobilitazione nazionale fermare stragi mediterraneo con una diversa politica di immigrazione e asilo

Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato una giornata di mobilitazione nazionale, **"Fermiamo le stragi nel Mediterraneo"**, per chiedere "una diversa politica in materia di immigrazione ed asilo", che si svolgerà venerdì 11 ottobre, con iniziative che verranno definite a livello territoriale.

Di fronte all'ennesima "tragedia di morte nel mare nostrum" avvenuta a Lampedusa, i sindacati "non resteranno in silenzio" e chiedono soluzioni concrete, a partire da una "riforma legislativa sull'immigrazione", che doti l'Italia "di una legge organica in materia di asilo".

In specifico, Cgil, Cisl e Uil propongono la realizzazione di un efficace sistema di accoglienza, "anche attraverso l'impegno dell'Unione europea, che non può esimersi dalla responsabilità di sostenere una delle più importanti frontiere europee nel Mediterraneo". Fondamentale, secondo le associazioni, è poi l'istituzione di "corridoi umanitari per i profughi che fuggono dalle guerre", assicurando loro "l'accesso all'asilo e alle misure di protezione internazionale"; nonché il contrasto della tratta degli esseri umani, attraverso la collaborazione tra "i Paesi di origine e di transito di migranti e profughi e colpendo duramente i trafficanti".

Immigrati: sindacati, giornata mobilitazione nazionale 11 ottobre

(AGI) - Roma, 4 ott. - Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato una giornata di mobilitazione nazionale **"Fermiamo le stragi nel Mediterraneo"** per chiedere "una diversa politica in materia di immigrazione e asilo", che si svolgerà venerdì 11 ottobre, con iniziative che verranno definite a livello territoriale.

"La tragedia di Lampedusa - scrivono in una nota i sindacati - si aggiunge a decine di altre che si sono consumate negli ultimi anni e che sono costate la vita a oltre ventimila persone: esseri umani che hanno lasciato il loro Paese fuggendo da guerre e persecuzioni o alla ricerca di una vita migliore".

"Nel giorno del dolore, dell'indignazione e della vergogna per l'ennesima tragedia di morte nel Mare Nostrum - proseguono i sindacati - per fermare i viaggi dell'orrore e per fare in modo che l'esortazione gridata da tutti non sia vana, Cgil Cisl e Uil, nel segno di cordoglio e solidarietà, indicano una mobilitazione nella giornata di venerdì 11 ottobre per una diversa politica in materia di immigrazione ed asilo. Cgil, Cisl e Uil - conclude la nota - non resteranno in silenzio di fronte al ripetersi di queste tragedie. Il mondo del lavoro si mobilita perché all'indignazione ed al dolore possa seguire la ricerca di soluzioni concrete".

Nel merito le organizzazioni sindacali chiedono di: "realizzare un piano per la costruzione di un efficace sistema di accoglienza, anche attraverso l'impegno dell'Unione europea, che non può esimersi dalla responsabilità di sostenere una delle più importanti frontiere europee nel Mediterraneo; istituire corridoi umanitari per i profughi che fuggono dalle guerre, rendendo esigibili in condizioni di sicurezza, l'accesso all'asilo ed alle misure di protezione internazionale; riformare la legislazione sull'immigrazione e dotare l'Italia di una legge organica in materia di asilo; contrastare la tratta degli esseri umani, anche attraverso forme efficaci di collaborazione con i Paesi di origine e di transito di migranti e profughi e colpendo duramente i trafficanti".

## Sollecito incontro su Comparto. Lettera a D'Alia

Riportiamo di seguito il testo della nota inviata al Ministro, per sollecitare il tavolo di confronto senza il quale sarà manifestazione.



"Signor Ministro,

*facciamo seguito alla nota del 20 settembre u.s. concernente la necessità di avere un nuovo confronto presso il Suo Dicastero per affrontare le emergenti problematiche del Comparto sicurezza, anche alla luce del Suo autorevole intervento che ha portato la questione all'attenzione della riunione di Gabinetto dei Ministri tenutasi presso la Presidenza del Consiglio.*

*La reiterazione della richiesta viene inoltrata oggi, dopo che abbiamo appreso con soddisfazione della rinnovata fiducia del Parlamento al Governo, in quanto l'azione dell'esecutivo può proseguire nell'interesse dell'Italia, dei Cittadini ma anche delle donne e degli uomini in uniforme che, quotidianamente si sacrificano in ogni angolo del Paese per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che la lotta alla criminalità.*

*Ed è proprio in questa ottica, ovvero che la sicurezza rappresentando una delle condizioni imprescindibili anche per il rilancio economico e la ripresa dello sviluppo, che siamo a rinnovare l'urgente necessità del tavolo di confronto, con la partecipazione anche dei Ministri interessati, per comprendere quali sono le iniziative e le risposte concrete che il Governo intende adottare per risolvere le problematiche evidenziate che, come ben ricorderà incidono pesantemente e negativamente sulla funzionalità della sicurezza del sistema Paese e, quindi, anche sulla ripresa economica.*

*Per onestà di intenti e in considerazione della Sua funzione e quella dell'intero esecutivo, ma anche di quella dei nostri rappresentati, siamo a sottolineare altresì che la mancata convocazione del tavolo, pur comprendendo le innumerevoli priorità che si devono affrontare - tra le quali riteniamo debba essere ricompresa anche quella della sicurezza - non potrà che essere interpretata come una volontà a non voler risolvere le urgenti e pressanti problematiche evidenziate (riorganizzazione e riqualificazione del Comparto sicurezza, la questione del tetto salariale, la previdenza complementare e il riordino del modello e delle carriere).*

*Nell'attesa di un cortese riscontro, propedeutico per avviare una nuova stagione nelle relazioni sindacali, Le porgiamo cordiali saluti".*



Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.

I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:

- Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L36 & L-16)
- Economia Aziendale Internazionale (L-18)
- Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)


e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:

Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62

- Scienze della Politica
- Giurisprudenza
- Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59
- Gestione Aziendale LM-77

ulteriori informazioni sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

## Licenza di porto d'armi per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia



Si riporta il testo della nota inviata il 3 ottobre 2013 al Pref. Alessandro Pansa Capo della Polizia Direttore Generale della P.S.:

*"La Circolare 557/PAS/10100.A(1)3 del 30 aprile 2013 emanata dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S., disciplina i criteri per il rilascio di porto d'armi per difesa personale, per uso caccia o tiro a volo a favore del personale appartenente alle varie forze di polizia in servizio attivo.*

*Nella stessa si sottolinea la necessità di valutare attentamente i requisiti previsti per tale rilascio, oltre ad evidenziare gli obblighi fiscali e di spesa gravanti sui richiedenti. Sulla base della citata direttiva, la pratica procedimentale in atto esclude espressamente che la presentazione di un attestato di servizio possa in qualche modo surrogare l'allegazione della certificazione sanitaria relativa al possesso di requisiti psico-fisici. Al riguardo, si appalesa quanto mai discutibile l'obbligo di allegazione di certificati anamnestici unitamente ad attestazione del medico a certificazione del possesso dei requisiti psico-fisici necessari per la detenzione ed il porto dell'arma.*

*Ciò, soprattutto alla luce del fatto che gli appartenenti alle forze di Polizia, essendo quali Agenti di P.S. già in possesso dell'arma in dotazione personale, dovrebbero essere per definizione considerati in possesso della abilità tecnica e dei requisiti previsti per la concessione della licenza di porto d'armi.*

*Appare evidente come l'Amministrazione non tenga in alcun conto il fatto che l'appartenente alle forze di Polizia è permanentemente abilitato al porto ed al maneggio delle armi in dotazione individuale e di reparto che, com'è ben noto, hanno una potenzialità di fuoco decisamente superiore alle armi comuni da sparo.*

*Peraltro, è altrettanto noto come ai Magistrati del Pubblico Ministero, ai Prefetti ed agli Ufficiali di P.S. sia consentito il possesso ed il porto di un'arma senza alcun provvedimento autorizzato.*

*Ci premesso, al di là del blando riferimento al DM Sanità del 28 aprile 1998, si chiede di conoscere quali ragioni giuridiche o semplicemente di opportunità sussistano per mantenere in vita una prassi almeno apparentemente illogica e contraddittoria e se vi siano concreti margini in ordine alla possibilità di riformare le procedure per il rilascio delle licenze di porto d'arma nei confronti degli appartenenti alle Forze di Polizia, nel senso di prevedere che l'attestazione di servizio rilasciata dall'Ufficio di appartenenza possa essere idonea e sufficiente ad integrare la certificazione del possesso dei requisiti psico-fisici per il maneggio delle armi.*

*Confidando nella Sua sensibilità, in attesa di conoscere le sue determinazioni in ordine alla problematica segnalata, Le rinnovo sentimenti di elevata stima".*

## **Il poliziotto assolto da ogni responsabilità in sede penale deve essere subito riammesso in servizio pena il risarcimento del danno**

Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato (Sezione Terza), con la decisione n. 03049/2013 del 04/06/2013.

La vicenda di fatto ha riguardato un agente ausiliario di P.S., ammesso nell'anno 1993 alla frequenza del relativo corso di formazione.

In conseguenza del fatto che lo stesso era inquisito in sede penale per il reato di danneggiamento, il Ministro dell'Interno con provvedimento del 24 giugno 1993 ne disponeva la sospensione cautelare dal servizio e, con successivo atto del 26 luglio 1993, il Capo della Polizia ne decretava la dimissione dal corso predetto con definitiva cessazione dal servizio.

Tuttavia, circa tre anni dopo, lo stesso veniva assolto con formula piena dal reato ascrittogli, ragione per la quale instaurava un contenzioso innanzi al T.A.R. per il Lazio contro i provvedimenti di sospensione dal servizio e di dimissione dal corso.

Detto contenzioso era definito nel 1997 con due sentenze che, rispettivamente, dichiaravano l'infondatezza nel merito e l'inammissibilità delle impugnative.

Entrambe le sentenze del T.A.R. – gravate in appello – erano prima sospese dal Consiglio di Stato, con due distinte ordinanze e poi annullate con sentenza n. 5967 del 26 ottobre 2005, a seguito della quale, il Capo della Polizia, disponeva la riammissione in servizio del ricorrente, con decorrenza giuridica dal 1° agosto 1993 ed economica dal 2 novembre 2006.

Con ricorso avanti al T.A.R. per il Lazio il collega riammesso in servizio proponeva domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali, a titolo di lucro cessante, perdita di chance, danno biologico in senso stretto, danno morale e danno esistenziale.

La vicenda dopo successive pronunce perveniva alla cognizione del Consiglio di Stato che la definiva nel merito con la decisione n. 03049/2013 del 04/06/2013.

I Giudici amministrativi, nel richiamare l'art. 9, comma quinto, del D.P.R. n. 737 del 1981, ribadiscono il principio che **la formula assolutoria da ogni responsabilità penale impone all'Amministrazione la revoca di ogni misura cautelare di sospensione dal servizio.**

Peraltro, a fronte del quadro normativo e provvedimentale afferente il caso in esame il Consiglio di Stato giunge a ravvisare estremi di colpa nella condotta dell'Amministrazione – quanto al buon governo degli interessi in gioco secondo le regole della correttezza, imparzialità e buona fede – che si è limitata ad emettere un solo provvedimento di revoca della sospensione dal servizio (decreto del Capo della Polizia del 16 dicembre 1998) senza trarne le dovute conseguenze quanto alla riammissione dell'agente ausiliario al corso di formazione.

Secondo l'alto consesso, l'obbligo risarcitorio per il ritardo nella riammissione in impiego non può restare escluso in assenza di un diligente impegno dell'interessato agli effetti predetti, posto che, non si versa a fronte di provvedimento da adottarsi su istanza del privato, ma ad un obbligo di ottemperanza per iussum iudicis restato disatteso da parte dell'Amministrazione.

A fronte del chiaro contenuto prescrittivo della disposizione che regola l'azione dell'Amministrazione nel caso di specie, l'Amministrazione non risulta avere osservato una condotta diligente nella verifica dei presupposti normativi del provvedimento, sia nella ricognizione del contenuto prescrittivo dell'art. 9, comma secondo del D.P.R. n. 737 del 1981 (di agevole interpretazione), sia nell'apprezzamento della fattispecie di reato, oggetto di sola astratta considerazione e non in relazione alla sua particolare gravità in relazione al bene protetto dalla norma penale.

Sulla base dei principi sopra esposti, il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno.

### **Multe stradali: in vigore gli sconti del 30%**



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20/08/2013 della legge 9 Agosto 2013, n.98, recante conversione con modificazione del d.l 21 Giugno 2013, n.69, dal 21 Agosto 2013 entrano in vigore le riduzioni previste dall'articolo 202 del codice della strada.

Dunque per le violazioni alle norme del codice della strada, scatta lo sconto del 30% se il trasgressore od obbligato in solido effettuano il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

Lo sconto non si applica:

- alle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta
- alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo
- alle violazioni del codice della strada per cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
- alla normativa complementare

Pagamento brevi manu - Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico. In alternativa il pagamento potrà essere effettuato presso:

- l'ufficio da cui dipende l'agente accertatore;
- a mezzo di versamento in conto corrente postale;
- a mezzo di conto corrente bancario, se previsto dall'Amministrazione

Le infrazioni gravi che comportano la sospensione della patente e la richiesta di rateizzazione escludono la possibilità di ottenere lo sconto del 30% sulle contravvenzioni stradali anche se il pagamento avviene entro cinque gironi dalla contestazione dell'illecito. Può usufruire del beneficio, invece, chi è sorpreso a guidare senza copertura assicurativa, ma solo se entro 60 giorni dalla contestazione stipula una polizza.

## È lecito registrare una conversazione tra presenti con il cellulare?



Capita frequentemente di ricevere mail contenenti richieste di chiarimento e rassicurazioni in ordine alla possibilità di utilizzare Telefonini, registratori mp3 e piccole videocamere per riprendere una conversazione tra presenti.

Gran parte delle richieste è giustificata da esigenze di autotutela finalizzata a preconstituirsì prove e tutelare i propri diritti. Al riguardo, la domanda ricorrente è se i file oggetto e risultato di queste attività possono essere utilizzati, come prova, all'interno di un eventuale processo.

Entrando nel merito della questione, occorre preliminarmente chiarire che le registrazioni non sono intercettazioni e che la registrazione fatta da un privato è una cosa distinta dall'intercettazione. Si tratta, infatti, di due concetti distinti e regolati in modo diverso.

Le intercettazioni possono essere disposte solo dal giudice con un provvedimento motivato che le autorizza. In questo caso, tutti i soggetti captati sono all'oscuro di essere registrati.

Al contrario, le normali registrazioni di conversazioni tra presenti, vengono eseguite da un privato senza ovviamente una previa autorizzazione del giudice. In tal caso, la registrazione è effettuata nei riguardi di uno o più soggetti ignari da un altro soggetto certamente consapevole.

A noi interessa quest'ultima tipologia ossia quella delle registrazioni. Quando le registrazioni sono lecite?

È lecito registrare una conversazione tra presenti purché essa non avvenga tra le mura della privata dimora del soggetto registrato ignaro. Infatti, se la registrazione avviene nella dimora del soggetto registrato, all'oscuro di ciò, oppure in altro luogo privato di pertinenza dello stesso (per esempio, l'abitazione del compagno), la registrazione costituisce reato (Art. 615 bis cod. pen.: illecita interferenza nell'altrui vita privata).

Tuttavia, chi partecipa ad una conversazione è sempre abilitato a registrarla, in quanto il delitto "scatta" nel momento in cui a registrare la conversazione è un terzo. Ciò perché la captazione delle parole e dei gesti dell'interlocutore, da parte del destinatario degli stessi, non può essere considerata indebita, in quanto costituisce semplicemente una documentazione lecita di quanto già appreso.

In altre parole, la registrazione tra presenti è illegittima, nella dimora del registrato, solo se a effettuare la registrazione sia un terzo.

Al contrario, è sempre lecita la registrazione all'interno dell'abitazione del soggetto registrante oppure in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso (ad esempio all'interno della propria automobile) o ancora in una pubblica via o all'interno di un esercizio pubblico. In tali casi, infatti, non vi sono reati che attengono alla lesione della privacy. Secondo la Cassazione, infatti, "chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata" (Cass. sent. n. 18908 del 13.05.2011).

Se nei limiti anzi detti è lecito registrare una conversazione, la diffusione della

registrazione a terzi non può avvenire in modo indiscriminato, poiché altrimenti si pone il reato di lesione della altrui privacy (Art. 167 d.lgs. n. 196/2003).

La diffusione di una conversazione registrata può avvenire solo in due casi:

- se c'è il consenso dell'interessato
- se avviene con lo scopo di tutelare un proprio o un altrui diritto.

Per esempio, colui che pubblichi su internet una registrazione di una conversazione avuta con soggetti all'oscuro di ciò commette un illecito.

Nel **processo penale**, chi voglia ottenere la punizione di un altro soggetto, colpevole di aver commesso un reato, oppure dimostrare in un processo, in cui egli stesso è parte, una determinata circostanza, può utilizzare la registrazione eseguita, anche da altri nel suo interesse, e presentarla al giudice penale.

All'interno del processo penale, la registrazione costituisce prova documentale e pertanto è liberamente valutabile dal giudice.

All'uopo, per farla entrare nel processo, la registrazione può essere consegnata immediatamente all'Autorità Giudiziaria, dunque, al Pubblico Ministero con un atto di querela, se con la stessa si vuole dimostrare l'esistenza del reato rappresentato con la stessa querela. Si può anche produrre, comunque, al Pubblico Ministero, da parte dell'indagato o della persona offesa (o dai rispettivi difensori) nel corso delle indagini, in qualsiasi momento.

Successivamente, terminate le indagini, nel corso del processo se ne può chiedere l'acquisizione al Tribunale. Non è necessario che la registrazione venga trascritta da un esperto (consulente) poiché è la stessa registrazione ossia il nastro o l'apparecchio sul quale è impressa che costituisce la prova documentale. Saranno il Pubblico Ministero oppure il Tribunale a nominare – solo eventualmente – un consulente, nel primo caso, un perito, nel secondo, per procedere alla trascrizione (sbobinamento) di quanto in essa contenuto.

In alternativa, sia nel corso delle indagini preliminari e sia nel processo, la parte privata (indagato, imputato, parte offesa, parte civile) potrà autonomamente nominare un proprio consulente e produrre la registrazione all'Autorità insieme alla trascrizione.

Anche nel **processo civile** si può usare una registrazione. Ma l'efficacia di prova che tali registrazioni hanno è molto limitata. Infatti la registrazione costituisce prova solo a condizione che la parte contro cui essa è prodotta non la contesti espressamente. Se dunque la controparte disconosce che i fatti che tali riproduzioni vogliono provare e contesta che tali fatti siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse, la registrazione non vale più come prova.

Per poter utilizzare una registrazione in processo e farla acquisire agli atti, è necessario che il suo contenuto venga trascritto da un consulente tecnico nominato dal giudice.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

 Numero Verde  
**800 754445**

[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)

**L'unica società**  
 FINANZIARIA **SIULP**  
 IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti per Passione


**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.


**EUROCCS**<sup>®</sup>  
 FINANZIAMENTI